

- (6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 <sup>(2)</sup>, ha codificato le disposizioni che regolano la gestione dei contingenti tariffari da utilizzare nel rispetto dell'ordine cronologico delle date in cui sono state accolte le dichiarazioni di immissione in libera pratica.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I contingenti annuali per i prodotti originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, dell'Ungheria e della Bulgaria che figurano rispettivamente negli allegati I, II, III, IV e

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

V del presente regolamento sono aperti per il periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, alle condizioni indicate in tali allegati.

*Articolo 2*

I contingenti tariffari comunitari indicati all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.